

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 12292

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma nei giorni 29 e 30 marzo 2012 alla presenza di n. 34 dei suoi componenti su un totale di n. 34

- premesso che, in base all'art. 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che, nel perseguimento della propria missione, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, nazionali e internazionali, stipula accordi di collaborazione scientifica con l'industria nell'ambito dei quali può rendere disponibili conoscenze, mezzi strumentali e brevetti, favorisce l'innovazione promuovendo il trasferimento al mondo produttivo e alla società delle conoscenze e delle tecnologie acquisite;
- visto il Protocollo Aggiuntivo alla Convenzione con l'Università di Perugia per l'utilizzo del Laboratorio per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni sui Materiali per lo Spazio;
- premesso che la Società SERMS S.r.l, già società spin off dell'Università di Perugia, effettua attività di ricerca nel settore della qualifica spaziale dei sistemi e sottosistemi nonché dello sviluppo dei rivelatori di radiazioni di nuova concezione, operando in ambiti di innovazione tecnologica particolarmente attinenti alle attività istituzionali dell'INFN;
- considerato l'interesse della SERMS S.r.l. ad utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'INFN installate nel suddetto Laboratorio ai fini dello sviluppo della propria attività;
- vista la proposta del Direttore della Sezione di Perugia formulata con nota del 20 marzo 2012, prot. n. 113;
- premesso che l'onere finanziario derivante all'Istituto dallo schema di Contratto di cui alla presente deliberazione consiste nelle normali spese di funzionamento, che trovano copertura con le assegnazioni attribuite alla Sezione di Perugia negli esercizi

di competenza, e che l'entrata prevista per l'Istituto, pari a euro 15.000,00 (oltre IVA), verrà accertata tra le entrate dell'Istituto con successiva deliberazione del Consiglio Direttivo;

- su proposta della Giunta Esecutiva;
- in data 30 marzo 2012 con n. 34 voti a favore;

#### DELIBERA

- 1) Di approvare lo schema di Contratto tra l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare e la SERMS S.r.l., allegato alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente, o persona da lui delegata, è autorizzato a negoziarlo e sottoscriverlo.
- 2) Di autorizzare il Presidente, o persona da lui delegata, ad esercitare i diritti e le facoltà derivanti dallo schema di Contratto di cui al precedente numero 1.

## CONTRATTO

TRA

l'Istituto Nazionale Fisica Nucleare (C.F. 84001850589 – P.IVA 04430461006) con sede in Frascati (RM), Via Enrico Fermi 40 - 00044, rappresentato dal suo Presidente p.t., Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma il 12/01/52 a ciò autorizzato con deliberazione del Consiglio Direttivo n.....del..... (di seguito INFN)

E

SERMS S.r.l (P.IVA: 01310710551) con sede legale in Terni, Strada di Pentima, 4, rappresentata dall'Amministratore Unico p.t., Dott. Lucia Di Masso (di seguito "SERMS")

entrambe qui di seguito citate come "Parti"

### PREMESSO CHE

- L'INFN, in base all'art. 2 del proprio Statuto, promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri enti di ricerca e il mondo dell'impresa;
- L'INFN, in base ai propri compiti istituzionali, promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio, ricerca e servizi con società ed imprese pubbliche e private, e nello svolgimento delle sue attività istituzionali ha acquisito e dispone di apparecchiature, macchinari e infrastrutture suscettibili di utilizzo da parte di imprese;
- la SERMS S.r.l., società inizialmente nata come spin off dell'Università di Perugia, ha come oggetto sociale del proprio statuto la qualifica e la certificazione di materiali e strumentazione elettronica e strutture meccaniche che debbano essere esposta alle condizioni meccaniche

ambientali estreme

- Per quanto sopra descritto, SERMS S.r.l. opera in ambiti particolarmente attinenti alle attività istituzionali dell'INFN;
- L'INFN ha sottoscritto con l'Università degli Studi di Perugia – Polo Scientifico e Didattico di Terni, un Protocollo relativo al “Laboratorio per lo Studio degli Effetti delle Radiazioni sui Materiali per lo Spazio” del Polo Scientifico e Didattico di Terni (nel seguito: “Laboratorio”) presso il quale sono situate apparecchiature e macchinari di proprietà dell'INFN;
- è interesse della Società SERMS s.r.l. utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'INFN installate nel Laboratorio del Polo Scientifico e Didattico di Terni, ai fini dello sviluppo della propria attività;
- l'INFN è disponibile a consentire alla SERMS s.r.l. l'utilizzo delle suddette apparecchiature alle condizioni indicate nel presente atto;

Tutto quanto sopra premesso, le Parti convengono e stipulano quanto segue:

#### Art. 1 – Committente e strutture INFN coinvolte

1.1 Committente del presente Contratto è la SERMS S.r.l. e la struttura coinvolta dell'INFN è la Sezione di Perugia.

#### Art. 2 – Responsabili delle attività

2.1 L'esecuzione del presente Contratto è affidata, per quanto riguarda l'INFN, al Dott. Pasquale Lubrano e, per quanto riguarda la SERMS, alla Dott.ssa Lucia Di Masso.

2.2 I nominativi suddetti potranno venir modificati dalla rispettiva Parte dandone comunicazione all'altra.

#### Art. 3 - Oggetto

3.1 Il presente Contratto ha ad oggetto la messa a disposizione, in via non esclusiva, della SERMS da parte della Sezione di Perugia dell'INFN, dei

macchinari di cui all'art. 6, collocati nel Laboratorio del Polo Scientifico e Didattico di Terni - Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Perugia ed ivi situato di cui è responsabile pro-tempore il professor Roberto Battiston.

#### Art. 4 – Impegni dell'INFN

4.1 l'INFN, compatibilmente con le proprie esigenze di ricerca e previo accordo con il Direttore della Sezione, si impegna a:

- consentire al personale della SERMS l'utilizzo dei macchinari ivi situati, descritti all'art. 6, alle condizioni economiche stabilite all'art. 7;
- provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti generali e delle attrezzature di proprietà dell'INFN messi a disposizione della SERMS.
- porre in essere gli adempimenti relativi agli interventi strutturali, di messa a norma e di manutenzione, necessari per assicurare, ai sensi delle vigenti normative, la sicurezza delle infrastrutture e dei relativi impianti.

#### Art. 5 – Impegni della SERMS

5.1 La SERMS si impegna a:

- corrispondere all'INFN, per l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari di cui all'art. 6, il corrispettivo stabilito all'art. 7;
- utilizzare con la dovuta diligenza le attrezzature concesse in uso dall'INFN esclusivamente per lo svolgimento delle attività proprie della Società, ed a mantenerle in stato di buona conservazione, da valutare in rapporto al deterioramento naturale dovuto all'usura;
- rimborsare le eventuali spese per riparazioni conseguenti a danni causati dal non corretto utilizzo delle attrezzature di proprietà dell'INFN, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento del danno.

#### Art. 6 – Macchinari messi a disposizione della SERMS

6.1 I macchinari e le attrezzature di proprietà dell'INFN messi a disposizione della SERMS per lo svolgimento delle proprie attività, sono di seguito elencati:

- 1) Camera HVT 2000-MC modello Angelantoni;
- 2) Gru a Ponte scorrevole, tipo bitrave a cassone della ditta SAMO;
- 3) Camera Climatica Modello TY 2000 WC Angelantoni;

6.2 L'utilizzo dei macchinari e delle attrezzature di cui al precedente comma è consentito per un numero massimo di cento giorni/macchina, da utilizzare nel periodo di durata del presente Contratto e con le modalità di cui al successivo art. 8.

6.3 Fermo restando l'importo minimo stabilito all'art. 7.1, eventuali variazioni concernenti i macchinari di cui all'art. 6.1 e/o il tempo di utilizzo previsto all'art. 6.2 saranno adottate in conformità alle esigenze delle Parti e previa rideterminazione del maggior corrispettivo dovuto all'INFN.

#### Art. 7 - Corrispettivo dovuto per l'utilizzo dei macchinari

7.1 La SERMS, per l'utilizzo delle attrezzature e dei macchinari di cui al precedente art 6.1 si impegna a corrispondere all'INFN un corrispettivo pari a € 15.000,00 oltre IVA entro 30 gg. dal ricevimento della relativa fattura da parte di INFN secondo le seguenti modalità:

- € 5.000,00 (oltre IVA) all'atto della stipula del presente Contratto;
- € 5.0000,00 (oltre IVA) dopo i primi 6 mesi dalla stipula del Contratto;
- € 5.0000,00 (oltre IVA) alla scadenza del Contratto.

I versamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario in favore di:

Istituto Nazionale di Fisica Nucleare

Unicredit S.p.A., Filiale di Frascati INFN n. 31213, Via Enrico Fermi n. 40,  
00044 Frascati (RM) IBAN: IT 22 Q 02008 39105 000401277684.

7.2 In caso di ritardato pagamento, la SERMS, corrisponderà all'Istituto gli

interessi dovuti secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 231/2002. Qualora il ritardato pagamento superi i novanta giorni il contratto è risolto di diritto.

Art. 8 – Modalità di svolgimento delle attività all'interno del Laboratorio

8.1 La SERMS si impegna ad inoltrare (anche mediante posta elettronica) al Responsabile INFN di cui all'art. 2, con anticipo non inferiore a 3 giorni, una richiesta di accesso al Laboratorio completa di indicazioni relative al presunto tempo di impiego dei macchinari, al personale della SERMS e di eventuali suoi partners commerciali che vi accederanno, nonché delle attrezzature che verranno introdotte nel Laboratorio e di cui sia proprietaria o abbia la disponibilità da parte dei propri partner commerciali

8.2 L'introduzione di qualsiasi materiale e/o attrezzatura nel Laboratorio, in ogni caso, dovrà essere gestita in accordo con il personale del Servizio Tecnico Generale della Sezione di Perugia che sarà rappresentato dalla persona del Sig. Gianluca Scolieri.

8.3 Ai fini dell'impiego dei macchinari presenti nel Laboratorio di cui si autorizza l'uso ( art. 6 della presente convenzione), la SERMS si impegna a formare il proprio personale all'utilizzo delle attrezzature e della strumentazione ivi disponibili; l'accesso al Laboratorio di personale dei partners commerciali della SERMS, in ogni caso, è ammessa solo alla presenza di personale SERMS opportunamente formato.

8.4 L'utilizzo dei macchinari di cui all'art. 6 è consentito normalmente nella seguente modalità:

Tutti i giorni lavorativi dalle ore 7 alle ore 19

I giorni prefestivi dalle 7 alle 14.

Eventuali accessi al di fuori di queste fasce temporali saranno preventivamente concordati con il Direttore della Sezione e con il responsabile del Laboratorio ed effettuati nel rispetto delle vigenti normative di sicurezza

## Art. 9 - Impegni e responsabilità del personale SERMS

9.1 Il personale della SERMS e quello dei suoi partners commerciali che, in virtù del presente Contratto, si rechi a qualunque titolo nel Laboratorio dovrà attenersi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso l'Istituto ed osservare le regole comportamentali vigenti al suo interno, con particolare attenzione alle disposizioni in materia di sicurezza per quanto riguarda l'utilizzo dei macchinari di proprietà INFN, impegnandosi, altresì, a non creare alcun impedimento o limitazione alle normali attività di ricerca del personale dell'INFN.

9.2 La SERMS è diretta ed esclusiva responsabile dei danni causati dal proprio personale, o dei propri partners commerciali, che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività svolte utilizzando le attrezzature messe a disposizione dall'Istituto e, pertanto, si impegna a tenere indenne l'INFN da qualunque richiesta da chiunque avanzata e avente ragione, titolo o causa comunque connessa con le attività proprie della SERMS.

## Art. 10 – Sicurezza sui luoghi di lavoro

10.1 L'INFN assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro delle attrezzature e della strumentazione di cui è proprietaria, che mette a disposizione della SERMS in base al presente Contratto.

10.2 Parimenti, la SERMS assicura e garantisce la conformità alla normativa in tema di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro per il personale e le attrezzature e la strumentazione che verranno utilizzate nel Laboratorio e di cui è proprietaria o ne ha la disponibilità.

## Art. 11 - Riservatezza

11.1 La SERMS si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle attività



svolte all'interno del Laboratorio da parte di personale dell'INFN, di cui dovesse, anche indirettamente, venire a conoscenza.

11.2 La SERMS si impegna, altresì, a non citare l'INFN per scopi pubblicitari.

11.3\_ L'INFN ed il proprio personale si impegna a mantenere il più stretto riserbo sulle attività svolte all'interno del Laboratorio da parte di personale della SERMS, di cui dovesse, anche indirettamente, venire a conoscenza.

#### Art. 12 - Proprietà dei risultati

12.1 La proprietà intellettuale dei risultati derivanti dall'attività svolta dalla SERMS utilizzando i macchinari di proprietà dell'INFN in base al presente Contratto, appartiene all'impresa stessa.

#### Art. 13 - Durata

13.1 Il presente contratto ha durata annuale a far data dalla stipula e potrà essere rinnovato soltanto previo accordo scritto delle Parti da stipularsi entro il termine di 30 giorni dalla scadenza.

#### Art. 14 - Recesso e risoluzione

14.1 Ciascuna delle Parti potrà recedere anticipatamente dal presente Contratto, fermo restando l'obbligo di preavviso scritto di almeno tre mesi.

14.2 Le Parti prendono atto sin da ora che l'efficacia del presente Contratto è condizionata risolutivamente al mancato rinnovo della Convenzione in atto tra l'INFN e l'Università degli Studi di Perugia, e dell'annesso Protocollo per il Laboratorio.

14.3 Nel caso di risoluzione anticipata del presente Contratto, l'importo del corrispettivo dovuto dalla SERMS sarà determinato in base all'effettivo tempo di utilizzo dei macchinari fino al momento della risoluzione.

#### Art. 15 - Foro competente

15.1 Qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o esecuzione del presente Contratto dovrà essere risolta amichevolmente dalle Parti. In caso di mancata soluzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma.

#### Art. 16 - Privacy

16.1 Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 le Parti dichiarano di essere reciprocamente informate che i dati personali forniti o comunque raccolti, anche verbalmente, in relazione al presente Contratto saranno trattati in modo lecito e secondo correttezza esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente Contratto, nonché per quelle previste dalla legge e dai regolamenti e connesse alla stipula dello stesso. Le Parti dichiarano, inoltre, di garantire reciprocamente l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. n. 196/03 e di essere consapevoli che il mancato conferimento dei dati potrà comportare l'impossibilità di dare esecuzione al Contratto. Titolari del trattamento sono le Parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

#### Art. 17 - Registrazione

17.1 Il presente Contratto è redatto in tre originali ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, a cura e spese della Parte richiedente.